

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

a cura di Raimondo Motroni

Annamaria Abbruzzese, Enrico Borghetto, Tania Bortolu,
Alessandra Camedda, Federico Cappai,
Francesco Capriglione, Federica Chironi,
Claudio Colombo, Ludovica Decimo, Lorenzo Gagliardi,
Tommaso Gazzolo, Valerio Lemma, Salvatore Mistretta,
Marco Montella, Flaviana Monti,
Raimondo Motroni, Federico Onnis Cugia,
Federica Pes, Elisabetta Piras,
Giuseppe W. Romagno

XXX

2025-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBOLETH

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico

PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHKE (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTEA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-643-4

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2025, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2025.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

BANDO INTERNO PER LA RICERCA COLLABORATIVA TRA ATENEIO DI SASSARI
E ATENEIO DI CAGLIARI – DM 737/2021 - RISORSE 2022-2023

Principal Investigator: Prof. Raimondo Motroni

Titolo del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario

I contributi pubblicati nel presente volume di cui sono autori Francesco Capriglione, Raimondo Motroni, Alessandra Camedda, Federico Cappai, Federica Chironi, Claudio Colombo, Salvatore Mistretta, Marco Montella, Federico Onnis Cugia, Federica Pes, Elisabetta Piras e Giuseppe Werther Romagno costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario”, tenutosi nei giorni 21-22 giugno 2025 ad Alghero, nell'ambito del progetto di ricerca interdisciplinare collaborativa tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari – ai sensi del D.M. n. 737/2021 – concernente lo studio dei diversi profili giuridici ed economici della c.d. finanza sostenibile.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

a cura di
Raimondo Motroni

Editoriale

FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e climatica, approvvigionamento energetico. Riflessioni introduttive* p. 1

RAIMONDO MOTRONI, *Introduzione e presentazione del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario* p. 9

ALESSANDRA CAMEDDA, *Sostenibilità e governo del prodotto* p. 17

FEDERICO CAPPAL, *La sostenibilità nei contratti pubblici* p. 29

FEDERICA CHIRONI, *Le preferenze di sostenibilità dell'investitore: diritto effettivo o retorica regolatoria?* p. 35

CLAUDIO COLOMBO, *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine* p. 43

SALVATORE MISTRETTA, *Il contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche* p. 55

MARCO MONTELLA, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nel settore bancario: prospettive e criticità* p. 65

FEDERICO ONNIS CUGIA, *Il ruolo del contratto nello sviluppo dell'agrivoltaico, tra continuità agricola e transizione energetica* p. 79

FEDERICA PES, <i>Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità</i>	p. 101
ELISABETTA PIRAS, <i>Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza</i>	p. 115
GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, <i>Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 129
ANNAMARIA ABBRUZZESE, <i>Domini collettivi e sostenibilità ambientale: verso una rilettura della proprietà in chiave ecologica. Profili comparativi tra Italia e Regno Unito</i>	p. 143
ENRICO BORGHETTO, <i>Responsabilità medica tra doppio ciclo causale e il concorso di colpa del paziente danneggiato</i>	p. 183
TANIA BORTOLU, <i>L'autodeterminazione del minore e dell'incapace nelle scelte sanitarie</i>	p. 211
LUDOVICA DECIMO, <i>Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti</i>	p. 239
LORENZO GAGLIARDI, <i>Il regime delle "tierras comunales de grupos étnicos" in Colombia</i>	p. 271
TOMMASO GAZZOLO, <i>Satta e il mistero del giudizio</i>	p. 293
VALERIO LEMMA, <i>Dalla mutualità all'agri-fintech: quale ruolo possono svolgere gli organismi collettivi di difesa?</i>	p. 309
FLAVIANA MONTI, <i>Rassegna: Identidad Latinoamericana. Dall'Europa all'America Latina e dall'America Latina all'Europa: diritto, cultura e storia (Roma 7-8 aprile 2025)</i>	p. 321

Introduzione e presentazione del progetto di ricerca:
*La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento
energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche
ed economiche nell'ordinamento eurounitario**

Raimondo Motroni

1. Nella mia qualità di *Principal investigator* dell'odierno progetto di ricerca regionale, vorrei ringraziare e salutare tutti gli intervenuti e le autorità presenti; in particolare, devo manifestare la mia gratitudine al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari per aver dato attuazione al D.M. n. 737/2021, intuendo la possibilità di destinare il relativo finanziamento a progetti di ricerca collaborativa di natura interdisciplinare tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari, tra i quali quello in discorso si inserisce nell'ampio e preesistente quadro di cooperazione nel settore gius-economico tra i due Atenei, che si va progressivamente intensificando negli ultimi anni.

Con riguardo al progetto di ricerca che ci occupa, esso concerne la «sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario»¹, su cui non intendo svolgere una vera e propria relazione, ma vorrei limitarmi a introdurre brevemente talune tematiche di interesse specifico e segnalare il particolare momento di incerta «transizione normativa» in cui si trova la disciplina europea del c.d. *Green Deal*².

Si tratta di un tema che interseca vari aspetti socio economici, pertanto di ampio respiro e assai dibattuto a livello internazionale, il quale si rivela di grande interesse e attualità anche nella politica energetica della Regione Autonoma della Sardegna, tanto da venire menzionato quasi quotidianamente nella cronaca isolana. In particolare, discorrere della sostenibilità ambientale

* Introduzione e presentazione del progetto di ricerca tenuta a Porto Conte il 20 giugno 2025.

¹ Nel diritto dell'economia la letteratura sul punto è progressivamente incrementata; sia consentito in questa sede, e in estrema sintesi, rinviare per tutti a F. CAPRIGLIONE, *Clima energia e finanza. Una difficile convergenza*, Milano, 2023, oltre ad A. ANTONUCCI – S. CAVALIERE – A. DAVOLA – G. LUCHENA, *Sostenibilità, Finanza, Mercati, Ambiente (Spunti di riflessione)*, Bari, 2025 (atti del convegno tenutosi presso l'Università di Bari il 16 e il 17 maggio 2024).

² COMMISSIONE EUROPEA, *Un Green Deal europeo*, in https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it; sul punto v. F. CAPRIGLIONE, *Sostenibilità mercato ambiente. Una riflessione introduttiva*, in *Riv. dir. banc.*, 2024, 359 ss.

e delle fonti di approvvigionamento energetico implica l'approfondimento di problematiche giuridiche concernenti il rapporto tra la produzione di energia eolica e la tutela del paesaggio, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici e l'esauzione del suolo destinato all'agricoltura. Non meno rilevanti si mostrano le questioni giuridiche ed etiche connesse alla produzione di biocarburanti, là dove questa possa avvenire mediante il consumo di prodotti agricoli originariamente destinati all'alimentazione umana. Con specifico riguardo alla realtà isolana tali profili assumono, poi, particolare rilevanza in ragione delle difficoltà di sviluppo dell'imprenditoria locale connesse agli alti costi dell'energia, cui si è tentato di dare una possibile soluzione attraverso la «metanizzazione dell'Isola», la quale pone, però, a livello sistemico, nuovi e ulteriori problemi di carattere ambientale e sociale.

2. La ricerca mira a indagare specificamente i diversi profili giuridici ed economici della c.d. «finanza sostenibile», con riferimento agli ormai noti criteri ESG³, volti a indirizzare il mercato dei capitali verso la transizione ecologica con riguardo alla tutela dell'ambiente, agli interventi nel campo sociale a favore delle fasce più deboli della popolazione e alla trasparenza delle attività realizzate dalla *governance* imprenditoriale. In quest'ambito, l'energia, oltre a rappresentare, unitamente ai capitali, uno dei principali fattori produttivi utilizzati dalle imprese nei processi di produzione di beni e servizi, determina consistenti esternalità negative sul piano dell'inquinamento e del consumo delle risorse naturali. Perciò, lo specifico settore dell'energia offre una prospettiva privilegiata nell'osservazione delle problematiche derivanti dall'implementazione dei criteri volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile nell'attività delle imprese eurouнитарie.

L'odierna ricerca si colloca, quindi, nel più ampio solco tracciato dagli studiosi del diritto dell'economia, i quali hanno profuso uno sforzo imponente al fine di poter inquadrare correttamente, nel quadro della regolamentazione dei mercati finanziari, le nuove normative eurouнитарie in materia di sostenibilità energetica. A tale proposito, vorrei fare specifico riferimento al testo del Prof. Francesco Capriglione in tema di «Clima energia e finanza. Una difficile convergenza»⁴, da cui ho tratto significativi spunti per l'individuazione delle linee di sviluppo del nostro progetto scientifico.

In quest'ottica, il funzionamento delle moderne economie industrializzate lascia presagire un incremento quantitativo e qualitativo dei bisogni di approvvigionamento energetico, il quale, tenendo conto delle evidenze scientifiche, produrrà effetti sempre più consistenti sull'ambiente e sul clima, con implica-

³ Per una definizione dei criteri normativi ESG si veda, tra gli altri, V. TROIANO, *Regolamentazione finanziaria, finanza sostenibile e obiettivi ESG*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2023, 587 ss.

⁴ V. *amplius* F. CAPRIGLIONE, *Sostenibilità mercato ambiente. Una riflessione introduttiva*, cit.

zioni di dimensioni planetarie dovute alla dislocazione e al reperimento delle materie prime⁵ necessarie al supporto delle tecnologie di produzione energetica *green*, unitamente al perdurare dell'impiego diffuso di combustibili fossili. Si tratta di problemi complessi, la cui soluzione era tradizionalmente demandata alle scienze che si avvalgono, nell'osservazione della realtà, di rigorosi metodi quantitativi e sperimentali; tuttavia, tale approccio non può considerarsi più attuale, se si tiene conto che, in materia, rilevano obblighi comportamentali da inscrivere necessariamente in nuove norme giuridiche, obblighi dei quali il giurista, pertanto, è chiamato ad assumere piena consapevolezza attraverso un ampliamento delle proprie competenze e una necessaria rivisitazione delle prospettive dalle quali muovere. Invero, il diritto ha mostrato la sua centrale rilevanza nell'indurre, se non nell'imporre, un mutamento strutturale nell'esercizio dell'attività d'impresa e, più in generale, delle attività produttive, al fine di rendere coerente la logica del profitto con un maggiore rispetto dell'ambiente, del clima e delle differenti istanze sociali.

Al giurista, dunque, è richiesta l'elaborazione e la comprensione di fenomeni espressi mediante un nuovo lessico, oggi contenuto nel diritto dei mercati finanziari, ove, infatti, con il «regolamento Tassonomia»⁶, non solo sono comparsi termini come «sostenibilità», «ambiente» e «clima», ma emergono vere e proprie definizioni giuridiche tra le quali si possono ricordare, ad esempio: l'«adattamento ai cambiamenti climatici»⁷, i «gas a effetto serra»⁸, la «gerarchia dei rifiuti»⁹ (e altre¹⁰, su cui non mi soffermo per ragioni di sintesi), considerate

⁵ Le difficoltà derivanti dalla regolamentazione relativa al reperimento delle materie prime necessarie alla transizione ecologica sono poste in evidenza da G. LUCHENA, *La regolazione europea per le materie prime fra geopolitica, tutela dell'ambiente e sviluppo dell'economia*, in *Riv. trim. dir. ec.*, Supp. n. 3, 2024, 79 ss.

⁶ Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, «relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088».

⁷ Regolamento (UE) 2020/852, art. 2, par. 1, n. 6: «il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti».

⁸ Regolamento (UE) 2020/852, art. 2, par. 1, n. 7: «uno dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti».

⁹ Regolamento (UE) 2020/852, art. 2, par. 1, n. 8: «la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE».

¹⁰ A mero titolo di esempio si possono citare, del Regolamento (UE) 2020/852, art. 2, par. 1, i nn. «13) «ecosistema»: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale; 14) «servizi ecosistemici»: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi; 15) «biodiversità»: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte e include la diversità nell'ambito delle specie, tra le specie e degli ecosistemi; 16) «buona condizione»: in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecolo-

tradizionalmente estranee al diritto o mutuata dal linguaggio di altre branche della scienza. Nella citata tassonomia sono state introdotte anche nuove nozioni di fenomeni già definiti in altre norme, che possono collidere con esse, determinando antinomie o aporie ordinamentali, che possono alimentare fenomeni di applicazione analogica o transtipica, con ricadute negative sulla (sempre più utopica) certezza del diritto. Si veda, ad esempio, la definizione di «suolo»¹¹, inteso come «lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi», che si sovrappone e si distingue – all’evidenza – in modo netto dal «suolo» incluso tra i beni immobili disciplinati dall’art. 810 c.c., dando vita a un dualismo concettuale che, invero, potrebbe trovare concomitante applicazione in alcuni contratti bancari e finanziari.

3. Nonostante i reiterati interventi normativi di origine eurounitaria, ancora oggi appare assai complesso, dal punto di vista strettamente giuridico, stabilire quali attività possano o meno considerarsi realmente «sostenibili». A questo proposito si può evocare il concetto di *energia green*, che implica il ricorso alle più moderne tecnologie di produzione e accumulo dell’energia, le quali, però, a loro volta, pongono nel contempo questioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio ovvero relative al consumo e al reperimento delle materie prime. In funzione di ciò, allora, è stato attribuito alla norma giuridica il compito di mitigare la prospettiva egoistica dell’attività dell’impresa finanziaria, considerata – tradizionalmente – coesistente alle dinamiche di mercato, affinché venga integrata con i principi ESG posti a tutela di nuovi e pregnanti interessi collettivi.

L’introduzione *ex lege* nel mercato di un «generale parametro di sostenibilità» delle attività economiche, che trova il proprio fondamento nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea¹² e si declina nell’imposizione di nuovi «doveri altruistici» per l’imprenditore, pone al giurista rilevanti e complesse questioni quali la sua possibile riconducibilità alle categorie dogmatiche preesistenti, ovvero la necessità di costruire nuovi diritti o principi giuridici. La sostenibilità è divenuta, infatti, il «parametro di riferimento di un’economia orientata non soltanto al profitto, ma anche al benessere e al

giche non sono compromesse»; 18) «acque marine»: acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE; 19) «acque superficiali»: acque superficiali quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2000/60/CE; 20) «acque sotterranee»: acque sotterranee quali definite all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/60/CE”.

¹¹ Regolamento (UE) 2020/852, art. 2, par. 1, n. “11).

¹² La Carta dei Diritti fondamentali dell’unione Europea, all’art. 37, rubricato «Tutela dell’ambiente», afferma che «Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

miglioramento delle condizioni di vita, donde la rilevanza della stessa nello sviluppo sociale e ambientale dei popoli»¹³. Per contro, secondo alcuni orientamenti dottrinali, si dubita che «la sostenibilità non solo possa davvero costituire una nozione avente una reale capacità ordinante del sistema, ma financo che essa sia davvero dotata, almeno nel nostro ordinamento, di un autonomo valore giuridico»¹⁴.

Per tale ragione, il tema della sostenibilità costituisce un ambito in cui è possibile osservare, nella contemporaneità, la genesi di norme giuridiche di portata generale suscettibili di fondare nuove situazioni giuridiche soggettive; queste ultime, in particolare, sarebbero direttamente connesse a opzioni sistemiche di politica del diritto profondamente influenzate dalla geopolitica, dall'economia e dalle nuove scoperte delle scienze naturali, dunque da circostanze contingenti suscettibili di rapidissima evoluzione. Ciò rende ancora più arduo coordinare e bilanciare le suddette novità legislative con la complessa regolamentazione europea dei mercati finanziari, costantemente e progressivamente alimentata da una produzione legislativa frammentaria e disorganica¹⁵.

Pur se l'attuale quadro normativo di riferimento non possa dirsi ancora compiutamente strutturato, tuttavia, il solco pareva chiaramente tracciato, sin dal 2018, a seguito delle iniziative dell'Unione Europea volte a dare attuazione al «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile»¹⁶; da tale contesto è scaturito il «Green Deal europeo»¹⁷ e la successiva «strategia per il finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile»¹⁸, con la finalità di indirizzare i capitali su investimenti sostenibili e implementare nuove modalità di gestione dei rischi climatici e ambientali. L'obiettivo auspicato sarebbe un mercato concorrenziale efficiente, in cui il ridursi del consumo delle risorse naturali possa meglio consentire di raggiungere una condizione di neutralità climatica nel termine fissato per il 2050, mantenendo un regime di crescita economica costante.

¹³ Così F. CAPRIGLIONE, *op. cit.*, 139; cfr. anche sul punto A. SACCO GINEVRI, *Una possibile convergenza fra clima, energia e finanza nell'ultimo libro del prof. Capriglione*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2023, 580 ss.

¹⁴ In tal senso G. GUIZZI, *La sostenibilità sub specie iuris*, in *Nuovo dir. civ.*, 9(4), 2024, 6.

¹⁵ Come rileva S. AMOROSINO, *Il "puzzle" delle fonti normative del mercato bancario e la "dialettica circolare" tra le Corti europee e nazionali*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 1/2020, 94 ss.

¹⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, Bruxelles, 8 marzo 2018.

¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Il Green Deal europeo*, Bruxelles, 11 dicembre 2019.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni *Empty, Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy* (Strategia per il finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile), Strasburgo, 6 luglio 2021.

Com'è noto la normativa si articola in diversi momenti, che muovono dalla definizione tassonomica (Regolamento UE 2020/852)¹⁹ delle attività economiche sostenibili, per arrivare a veri e propri obblighi di *disclosure* (Regolamento UE 2019/2088)²⁰ sull'integrazione dei criteri *ESG* nelle scelte aziendali²¹ e alle *green labels* (Regolamento UE 2019/2089)²² da apporre sui prodotti finanziari, affinché gli investitori possano comprendere e distinguere le diverse offerte sul mercato al fine di operare scelte consapevoli orientate alla sostenibilità (Regolamento delegato UE 2021/1253)²³. Su tali basi, anche i requisiti prudenziali in materia di capitale delle banche e delle assicurazioni devono rispettare tali principi, oltre al fatto che possono essere emessi nuovi strumenti di debito al fine di finanziare progetti *green*.

Il percorso normativo è stato quindi avviato, ma non appare allo stato sufficientemente completo affinché possa affermarsi la vigenza di un «generale principio di sostenibilità» nel diritto eurounitario, tale da modificare i cardini della regolazione dei mercati finanziari.

4. L'accelerazione nella produzione normativa di fonte europea appena descritta è stata avviata nella (favorevole) situazione geopolitica ed economica in cui la UE si trovava sino al 2022, quando, cioè, era ancora possibile, sul piano applicativo, imporre una moltiplicazione di adempimenti e costi di varia natura alle imprese europee chiamate a competere con imprese concorrenti

¹⁹ Si veda il già menzionato Regolamento (UE) 2020/852 (“Regolamento Tassonomia”), che disciplina la tassonomia delle attività ecosostenibili, ossia un sistema condiviso a livello europeo di classificazione delle attività economiche ecosostenibili in ragione del contributo al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sulla base di criteri e metriche scientifici.

²⁰ Regolamento (UE) 2019/2088 («Regolamento *Disclosure*» o «Regolamento *SFDR*») che introduce nuovi obblighi di trasparenza informativa in materia di sostenibilità in capo ad alcune tipologie di intermediari finanziari, in merito alle modalità adottate per l'integrazione dei fattori *ESG* nelle scelte di investimento e nell'attività di consulenza; Direttiva delegata (UE) 2021/1270 «che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)»; (ii) in riferimento all'AIFMD, il Regolamento delegato (UE) 2021/1255 ha modificato il Regolamento delegato n. 231/2013 (c.d. AIFMR).

²¹ V. Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. «*Corporate Sustainability Reporting Directive* – rendicontazione della sostenibilità aziendale» o «*CSRD*»), riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità; Regolamento delegato (UE) 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

²² V. Regolamento (UE) 2019/2089 («Regolamento *Benchmark*»), con il quale sono state introdotte due nuove categorie di indici di riferimento che tengono conto di alcuni aspetti di sostenibilità ambientale.

²³ V. Regolamento delegato (UE) 2021/1253, «che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento» della Commissione del 21 aprile 2021, il quale modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/565 (di attuazione della MiFID II).

extraeuropee non assoggettate al rispetto di analoghe prescrizioni in materia di sostenibilità.

Ad oggi, nel 2025, il piano di azione del *Green deal* pare «rallentato», quantomeno temporaneamente, nell'agenda dell'Unione europea²⁴, a causa degli eventi che si sono susseguiti dal 2022 sullo scenario internazionale. Il riferimento, evidentemente, è ai conflitti bellici nell'est Europa e in Medio Oriente, cui si sono aggiunte le elezioni politiche americane, foriere di un nuovo assetto politico che ha comportato la previsione di nuovi dazi nel commercio internazionale, oltre alla non meno rilevante affermazione dei partiti sovranisti in diversi Stati dell'Unione Europea.

In tale mutevole contesto, Mario Draghi, già nel settembre 2024, aveva anticipato l'intervento della Commissione Europea²⁵, la quale, il 26 febbraio 2025, ha pubblicato l'*Omnibus Simplification Package* («pacchetto omnibus»²⁶), mediante il quale si è voluto accrescere la competitività delle imprese europee anche attraverso la riduzione degli adempimenti amministrativi che, in virtù delle disposizioni della «CSRD», «CSDDD» e «Tassonomia», sarebbero gravati sulle imprese finanziarie e non finanziarie. In tal modo si è tentato di contrarre l'impatto che l'implementazione della sostenibilità può produrre per l'organizzazione aziendale, soprattutto delle piccole e medie imprese, così da rendere i succitati adempimenti più agevoli e meno onerosi anche dal punto di vista economico, con particolare riferimento alla semplificazione delle procedure amministrative in termini di rendicontazione, di *due diligence* e di *compliance*, effettuata attraverso un sistema di proroghe delle scadenze per tali attività o di esenzioni da esse per alcune categorie di imprese.

Sempre nell'ambito delle discipline relative alle politiche energetiche e all'uso dei combustibili fossili poste a presidio dei cambiamenti climatici, vi sono allo studio altre proposte di proroga delle scadenze previste nell'agenda dell'UE, tra cui il rinvio del divieto di produzione delle Auto a Combustione previsto per il 2035, rinvio richiesto, sulla base del principio di neutralità tecnologica, dalle *lobby* delle imprese dell'*automotive* mosse dall'intento di fronteggiare l'incombente concorrenza dei prodotti automobilistici cinesi.

Tali recentissime, e repentine, novità normative, inserite in un complesso quadro geopolitico in rapida evoluzione, pongono lo studioso in una condizio-

²⁴ Da ultimo v. Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

²⁵ Cfr.: M. DRAGHI, *Il futuro della competitività Europea. Parte A. Una strategia di competitività per l'Europa*, reperibile in: www.eunews.it/wp-content/uploads/2024/10/00_Rapporto-Draghi-parte-A.pdf.

²⁶ V. Proposal for a Directive amending the Audit Directive, Accounting Directive, Corporate Sustainability Reporting Directive, and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive - Omnibus I - COM(2025)81; e Proposal postponing the application of some reporting requirements in the Corporate Sustainability Reporting Directive and the transposition deadline and application of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive - Omnibus I - COM(2025)80.

ne di profondo disorientamento²⁷, persino nell'individuare gli obiettivi che il legislatore intende oggi realmente perseguire. Si consideri, poi, che le norme del *Green Deal* possono incidere significativamente su alcuni tra i principi consolidati dell'ordinamento giuridico e sulla definizione dei fini (egoistici) dell'attività d'impresa, con gravi ricadute sul piano applicativo del diritto eurounitario e sullo stesso funzionamento delle dinamiche concorrenziali del mercato interno nonché, soprattutto, della complessa realtà dei mercati internazionali in cui le imprese europee sono chiamate a operare. Ne deriva una tempistica e un'efficacia incerta sul piano della transizione ecologica, la quale è affidata a una legislazione per così dire «intermittente», che mal si concilia con l'esigenza di stabilità dei mercati e di programmazione delle attività di impresa chiamate a competere in contesti globali ove la sostenibilità è ben lontana dall'affermarsi univocamente come principio generale.

Tuttavia, poiché le prospettive appaiono indefinite, così come l'esito dei conflitti bellici in essere e il riordino degli assetti tanto del commercio internazionale quanto, e soprattutto, del mercato dell'energia, il ruolo della dottrina appare assai rilevante, anche in termini di contributo da offrire al legislatore europeo affinché questi elabori concettualmente le tecniche normative più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi ESG. La transizione energetica, difatti, opportunamente veicolata dal diritto, resta di rilevante importanza ai fini del raggiungimento dell'improcrastinabile riduzione dei mutamenti climatici in atto, i quali rimangono, peraltro, del tutto insensibili ai sommovimenti geopolitici anzidetti.

Insomma, c'è molto da fare per il giurista e per il Nostro Gruppo di ricerca.

²⁷ «Sulla base di tali considerazioni diviene possibile valutare la prospettiva di un crescente benefico effetto recato dall'affermazione della sostenibilità nei diversi aspetti sociali ed economici nella comunità europea. È difficile fare puntuali pronostici al riguardo in quanto le aspettative di un futuro benessere legato alla ricerca di nuovi equilibri sono condizionate da fattori variabili che potrebbero limitarne o ritardarne la realizzazione. È, invece, possibile fin da ora pronosticare che appaiono destinate a perdurare nel tempo le positive conseguenze di un pressoché generalizzato riconoscimento alla sostenibilità della caratteristica di bene essenziale, qualificato da una rilevante valenza etica, cui si deve il bilanciamento tra la massimizzazione del profitto e l'interesse sociale della collettività in una prospettiva escatologica»; così F. CAPRIGLIONE, *Sostenibilità mercato ambiente. Una riflessione introduttiva*, cit., 378 s.